



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Gianpiero D'Alia Presidente (relatore)

Facciorusso Sabrina Primo referendario

Guido Tarantelli Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in ordine alla richiesta di rito abbreviato, presentata, ai sensi dell'art. 130 c.g.c., dal convenuto **Manlio Spina** nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 23889/R** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

1) STEFANIA SURACE (cod. fisc.: **SRCSFN68C52H224J**), nata a Reggio Calabria il 12 marzo 1968 ed ivi residente in via Reggio Campi II TR N 109 A, int. 14, Trabocchetto Condera Spirito Santo, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Domenico Ottavio Siclari del foro di Reggio Calabria (cod. fisc.: **SCLDNC65H11M018K**), presso il cui studio in Reggio Calabria, via Villini Svizzeri Dir. Gulli n. 5, e presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliata (p.e.c.: domenico.siclari@pecstudio.it);

2) SPINA MANLIO, nato a Palermo il 3 maggio 1968 (cod. fisc.: **SPNMNL68E03G273Y**) e residente in Torrenova (ME), via Nicolosi Primo Tronco, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv.

	Massimiliano Fabio del foro di Patti (cod. fisc.: FBAMSM70D28F158V), digitalmente domiciliato alla p.e.c. di quest'ultimo: massimilianofabio@pec.giufre.it ;	
	3) DELLA CORTE DOMENICO (cod. fisc.: DLLDNC71D18F913W), nato a Nocera Superiore il 18 aprile 1971 e residente in Reggio Calabria, via Michele Barbaro, già trav. Nona, int. 10, Gebbione, rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avv. Giuseppe Ravenda, digitalmente domiciliato alla p.e.c. di quest'ultimo: avv.giusepperavenda@legalmail.it .	
	Visti gli atti e i documenti di causa;	
	Nell'udienza camerale del 17 settembre 2024, data per letta con il consenso delle parti la relazione del Giudice relatore, Consigliere Gianpiero D'Alia, uditi l'avv. Giacomo Carbone, per delega dell'avv. Massimiliano Fabio, per il convenuto Manlio Spina, ed il Procuratore Regionale, nella persona del S.P.G. dott. Costantino Nassis, che hanno concluso come da verbale di udienza.	
	IN FATTO E IN DIRITTO	
	1. Con atto di citazione , depositato il 28 dicembre 2023, la Procura Regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha esercitato l'azione di responsabilità amministrativa nei confronti dei signori Stefania Surace, Manlio Spina e Domenico Della Corte per un presunto danno erariale, pari a complessivi euro 36.260,05 , cagionato al Ministero dell'Interno, addebitato nella misura del 50%, alla convenuta Stefania Surace (euro 18.130,03), del 40% a Manlio Spina (euro 14.504,02) e del 10% a Domenico Della Corte (euro 3.626,00), cui deve aggiungersi la rivalutazione monetaria, dalla data dell'evento lesivo, gli interessi legali, dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna, e le spese di giustizia. L'azione di responsabilità muove	
	2	

	dalle <u>denunce di danno erariale</u> contenute nelle note prot. n. 4879 del 6	
	aprile 2021, prot. n. 7 del 3 gennaio 2022, e prot. n. 1227 del 28 gennaio 2022,	
	del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali	
	sono stati segnalati alla Procura regionale i danni erariali derivanti dal risar-	
	cimento liquidato agli aventi diritto per la mancata restituzione di beni seque-	
	strati, in ragione dell’ammanco registrato presso la Questura di Reggio Cala-	
	bria. Infatti, il Ministero dell’Interno si è visto costretto a liquidare, a titolo di	
	risarcimento del danno, la somma di euro 22.930,00 alla signora Francesca	
	Arena, di euro 3.575,00 alla signora Romeo Alessandra Giuseppina e di	
	euro 4.810,00 alla signora Calarco Maria Costanza, cui erano stati rubati	
	oggetti preziosi, successivamente recuperati dalle forze di polizia e sottoposti	
	a sequestro da parte dell’autorità giudiziaria, non più restituiti perché scom-	
	parsi dall’Ufficio Reperti della Questura di Reggio Calabria. Inoltre, il P.M.,	
	premesso che i tre fascicoli istruttori relativi agli episodi di ammanco sopra	
	referiti sono stati riuniti in un unico procedimento per connessione, ha di-	
	chiarato che compongono il danno erariale anche le somme liquidate dal Mi-	
	nistero dell’Interno ai consulenti incaricati dalla Prefettura di Reggio Calabria	
	di periziare gli oggetti preziosi smarriti, per gli importi rispettivamente pari	
	ad euro 1.910,00 e ad euro 300,00 , e il danno da disservizio, quantificato	
	nelle somme pagate dall’amministrazione per ripristinare gli standard di qua-	
	lità e quantità richiesti per lo svolgimento del servizio pubblico in esame, per	
	il complessivo importo di euro 2.735,05 .	
	2. Con <u>memoria</u> depositata il 6 maggio 2024, si è costituito in giudizio il	
	convenuto Manlio Spina che ha chiesto il rigetto delle domande attoree e ha,	
	inoltre, formulato istanza di rito abbreviato, ai sensi dell’art. 130 c.g.c., con	
	3	

	la conseguente definizione in via alternativa del giudizio tramite il pagamento	
	della somma di euro 2.900,00, come da istanza del 4 aprile 2024. In via su-	
	bordinata, ha chiesto di essere, comunque, ammesso al rito abbreviato tra-	
	mite il pagamento della somma di euro 5.079,00 , come da parere positivo	
	del P.M.. Sull'istanza di rito abbreviato, il P.M. ha, infatti, reso <u>parere favo-</u>	
	<u>revole per diversa somma</u> il 14 aprile 2024, considerato che “ <i>sussistono le</i>	
	<i>condizioni per la definizione del giudizio con il rito abbreviato mediante il pa-</i>	
	<i>gamento della somma di euro 5.076,40, pari al trentacinque per cento della</i>	
	<i>pretesa azionata in citazione</i> ”.	
	3. Con <u>decreto</u> n. 132/2024 dell'8 maggio 2024, è stata fissata la Camera di	
	consiglio dell'11 giugno 2024, per decidere sulla istanza del convenuto	
	4. Nell' <u>udienza camerale</u> dell'11 giugno 2024, la difesa del convenuto ha	
	insistito per l'accoglimento dell'istanza di ammissione al rito agevolato, con-	
	fermando l'adesione alla quantificazione della somma da corrispondere, de-	
	terminata dall'attore pubblico nell'importo di euro 5.076,40, pari al trenta-	
	cinque per cento della pretesa azionata in citazione, e il Pubblico Ministero	
	ha confermato il parere concorde già reso.	
	5. Con <u>decreto n. 3/2024</u> del 14 giugno 2024, questa Corte territoriale ha	
	accolto l'istanza del convenuto, per l'effetto, ha determinato in euro	
	5.076,40 la somma da versare in favore del Ministero dell'Interno, entro il	
	termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento,	
	ed ha fissato l'udienza camerale del 17 settembre 2024 per l'accertamento	
	dell'avvenuto regolare e tempestivo versamento, in un'unica soluzione della	
	somma sopra indicata. Il già menzionato provvedimento ha, altresì, dichia-	
	rato irricevibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato	
	4	

	presentata dal ricorrente. Il decreto è stato comunicato alle parti il 17 giugno 2024.	
	6. Con <u>memoria</u> del 17 luglio 2024, la difesa del convenuto ha dichiarato di avere chiesto alla Questura di Reggio Calabria, con p.e.c. del 28 giugno 2024, le coordinate bancarie e tutti gli ulteriori dati necessari al versamento della somma recata dal decreto n. 3/2024 di questa Sezione giurisdizionale; che la Questura di Reggio Calabria, con nota del 3 luglio 2024, ha comunicato di avere chiesto al competente Ufficio amministrativo e contabile di dare riscontro alla istanza del convenuto; che, con p.e.c. del 9 luglio 2024, ha sollecitato la risposta alla predetta istanza senza avere avuto alcun riscontro; che, pertanto, in assenza di specifiche indicazioni, ha eseguito il versamento dell'importo di euro 5.076,40 mediante bonifico presso il conto presente in Banca d'Italia – versamenti di tesoreria, intestato al Ministero dell'Interno per la città di Reggio Calabria relativo al <i>“recupero di crediti e di ogni altra somma connessa ai medesimi di pertinenza del Ministero dell'Interno, liquidati dalla Corte dei conti con sentenza o ordinanza esecutiva a carico di responsabili per danno erariale – Somme riscosse in via ordinaria”</i> (IBAN: IT68Y010000324545211434271); che, con p.e.c. del 16 luglio 2024, è stata avanzata richiesta alla Questura di Reggio Calabria di certificazione dell'avvenuto incameramento della somma. Il convenuto ha depositato ricevuta del bonifico bancario eseguito in data 15 luglio 2024, oltre alla documentazione richiamata nella memoria, ed ha chiesto, pertanto, che venga accertato l'adempimento al decreto n. 3/2024 sopra indicato.	
	7. Con <u>nota</u> depositata il 13 settembre 2024, il convenuto ha, altresì, prodotto quietanza di versamento della somma di euro 5.076,40 rilasciata dal	
	5	

	Ministero dell'Interno con attestazione del 12 agosto 2024. Il convenuto ha,	
	altresi, reiterato l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio dichiarata ir-	
	ricevibile con il decreto di ammissione al rito abbreviato e ripresentata con	
	allegata documentazione.	
	8. All'<u>udienza camerale</u> del 17 settembre 2024, l'avv. Giacomo Carbone, per	
	il convenuto, ha insistito per l'accoglimento della istanza di definizione age-	
	volata del giudizio di responsabilità. Il P.M. ha concordato con la difesa del	
	convenuto e ha, pertanto, concluso per l'accoglimento della istanza da	
	quest'ultimo presentata ai sensi dell'art. 130 c.g.c.. La causa è stata, quindi,	
	trattenuta in decisione.	
	9. Questo Collegio, in ragione della documentazione versata in atti e di	
	quanto sopra evidenziato, ritiene che il convenuto abbia eseguito in maniera	
	regolare e tempestiva, e in unico versamento, il pagamento in favore del Mi-	
	nistero dell'Interno della somma determinata dal decreto n. 3/2024 e, che	
	pertanto, sussistono i presupposti per dichiarare definito il giudizio, ai sensi	
	dell'art. 130, settimo comma, c.g.c.. Infatti, risultano versati in atti la quie-	
	tanza del pagamento eseguito in favore del Ministero dell'Interno, l'attesta-	
	zione ministeriale di avvenuto versamento delle somme e la copia del bonifico	
	<i>online</i> indirizzato al Ministero dell'Interno per l'importo pari ad euro	
	5.076,40, addebitato il 12 luglio 2024 ed accreditato il 15 luglio. Il Ministero,	
	con nota del 29 luglio 2024, ha comunicato al convenuto, con inescusabile	
	ritardo, le coordinate bancarie sulle quali accreditare le somme determinate	
	per la definizione agevolata dal giudizio. Tali coordinate appaiono diverse da	
	quelle utilizzate dal signor Manlio Spina per eseguire il pagamento. Tuttavia,	
	le coordinate bancarie sulle quali è stato eseguito il versamento sono	
	6	

	riconducibili al Ministero dell'Interno giusta attestazione di quest'ultimo del 12 agosto 2024 versata in atti dal convenuto.	
	10. Ai sensi degli artt. 31, primo e quinto comma, e 130, ottavo comma, c.g.c., il convenuto deve essere condannato al pagamento delle spese del presente procedimento che si liquidano come da nota segretariale a margine.	
	11. Questo Collegio ritiene, infine, che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, dichiarata irricevibile dal decreto n. 3/2024 e ripresentata dal convenuto, non sia meritevole di accoglimento perché inammissibile ai sensi dell'art. 124, secondo comma, del d.P.R. n. 115/2002, ove si consideri che non è stata prodotta né la istanza al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catanzaro né la prescritta e conseguente deliberazione da parte di quest'ultimo, unico organo competente perché ubicato dove ha sede la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti presso la quale è stata esercitata l'azione erariale. Mette conto evidenziare, inoltre, che l'istanza del convenuto sarebbe, comunque, inammissibile, ai sensi dell'art. 76, primo comma, del d.P.R. n. 115/2002 cit., per carenza di prova del rispetto del limite massimo di reddito imponibile ivi previsto, posto che il signor Spina non ha prodotto la dichiarazione dei redditi dalla quale pevincere il reddito imponibile posseduto. Come è noto, la disposizione in esame prevede espressamente che per essere ammessi al gratuito patrocinio bisogna essere titolari di un reddito imponibile ai fini IRPEF <i>“risultante dall'ultima dichiarazione”</i> non superiore a euro 12.838,01. Ne deriva che la certificazione ISEE e l'ulteriore documentazione prodotta in giudizio non sono idonee a provare il rispetto del limite di reddito imponibile necessario per l'accesso al gratuito patrocinio. Sul punto, infatti, è stato più volte	
	7	

	affermato che “Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 115/2002 l’accesso al bene-	
	ficio della difesa processuale gratuita è consentito solo a coloro il cui reddito	
	non superi la soglia di reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul red-	
	dito (IRPEF) ovvero complessivo, come risultante dall’ultima dichiarazione dei	
	redditi, non potendosi, invece, fare riferimento al reddito calcolato ai sensi	
	dell’Isee (Indicatore della Situazione Economica), che è soltanto uno strumento	
	di misurazione della condizione economica utilizzato per determinare il costo	
	di prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei	
	soggetti o che prevedono tariffe agevolate o esenzioni, comunque collegati,	
	nella misura o nel costo, a determinate situazioni economiche del cittadino.”.	
	(cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 2 ottobre 2018, n. 5749; id. Sez. V, 4	
	gennaio 2022, n. 59) e che “In tema di gratuito patrocinio, ai fini della deter-	
	minazione del limite di reddito per l’ammissione al beneficio, deve tenersi conto	
	anche dei redditi esenti o soggetti a tassazione separata, ovvero percepiti “in	
	nero” o derivanti da attività illecite, senza che assuma rilievo la situazione	
	reddituale calcolata secondo il metodo ISEE (Indicatore della Situazione Eco-	
	nomica Equivalente).” (cfr. Cass. pen., Sez. IV, sentenza 24 novembre 2021,	
	n. 46159).	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Calabria, dichiara definito il	
	giudizio di responsabilità, iscritto al n. 23889, del registro di Segreteria nei	
	confronti del convenuto Manlio Spina. Condanna il convenuto al pagamento	
	delle spese del giudizio in favore dell’Erario, liquidate come da nota segreta-	
	riale a margine. Dichiara inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio	
	a spese dello Stato.	
	8	

